

COMUNE DI VALSAMOGGIA
(Città Metropolitana di Bologna)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E SALA BOLOGNESE
PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 (ventinove) del mese di Agosto nella Sede Municipale di Valsamoggia,

TRA

- il Comune di VALSAMOGGIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele Ruscigno, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “capo convenzione” avente C.F. 03334231200

E

- il Comune di SALA BOLOGNESE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Emanuele Bassi, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 80014630372;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Valsamoggia e Sala Bolognese sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari;
- che il Consiglio Comunale di Valsamoggia, con propria deliberazione n.55 del 30/7/2019, il Consiglio Comunale di Sala Bolognese, con propria deliberazione n.52 del 18/7/2019, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Valsamoggia e Sala Bolognese al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Valsamoggia, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Sala Bolognese.

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dalla presa di servizio del Segretario titolare, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte della Prefettura – U.T.G. di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia Romagna. La scadenza naturale della convenzione viene fissata con la scadenza del mandato elettorale, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo Segretari. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 10° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione dovrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il

Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agencia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario Comunale per tutti gli Enti.

Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario dipendente del Comune capo convenzione, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito in base all'intero valore dei contratti rogitati per ogni Comune fino alla concorrenza del 20% previsto dalla legge oltre i rimborsi delle spese di trasferta.

Il rapporto giuridico ed economico del Segretario sarà gestito dal servizio personale presso l'Unione Terred'Acqua, che provvederà a presentare il riparto delle spese al Comune di Valsamoggia. È fatta salva la possibilità per i Comuni convenzionati di avvalersi del servizio personale dell'Unione Terred'Acqua per l'erogazione anche di ulteriori oneri, che verranno successivamente rimborsati.

7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico in ragione del 50% per il Comune di Valsamoggia e in ragione del 50% per il Comune di Sala Bolognese.

Il Comune di Valsamoggia rimborserà il Comune di Sala Bolognese che ha sostenuto la spesa a seguito della ripartizione effettuata dall'ufficio personale, così come riportato

nell'articolo 6.

8. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia Romagna.

9. COMPETENZE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA - SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO DEI SEGRETARI DELL'EMILIA ROMAGNA

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali, viene inviata alla Prefettura – U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Valsamoggia

(Daniele Ruscigno)

Il Sindaco di Sala Bolognese

(Emanuele Bassi)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005